



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

N. SIUS 2014/7096

N.

Ord..

In persona dei Signori
Dott. Marco Viglino
Dott.ssa Cristiana Gaveglio
Dott. Massimo Baruchello
Dott.ssa Emanuela Vighetti
emette la seguente

Presidente
Magistrato di sorveglianza
Esperto componente
Esperto componente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al Reclamo su liberazione anticipata
all'udienza del 10 febbraio 2015
nei confronti di **[REDAZIONE]**
nato il **[REDAZIONE]** in **[REDAZIONE]**
- in espiazione della pena inflittagli con provvedimento di cumulo 28/7/2014
P.M. Tribunale Torino
Detenuto nella C.C. Asti
Difeso dall'avv. di fiducia **[REDAZIONE]** del foro di Torino

VISTO il parere conforme del P.G. dott. Corsi;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato e al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui al separato processo verbale;

OSSERVA

- Rilevato che **[REDAZIONE]** ha proposto reclamo avverso l'ordinanza 8/10/2014 magistrato sorveglianza Torino, in primo luogo laddove rigettava istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo di presofferto 10/11/2005 – 8/5/2006, sul presupposto della commissione di nuovi ed ulteriori reati di rapina aggravata, porto di armi e furto in

- abitazione rispettivamente realizzati nel novembre 2006, nel giugno 2007 e nel maggio 2007 (già sanzionati con condanna definitiva);
- Che pertanto su questo punto nessuna censura di ordine logico-giuridico può essere mossa all'impugnato provvedimento;
 - Che la stessa Corte di Cassazione ha bensì indicato il principio secondo il quale va accertato, in una siffatta fattispecie, il valore sintomatico del nuovo reato in termini di consapevole e volontaria sottrazione all'opera di risocializzazione, solo su tale base integrandosi il dato ostativo alla invocata concessione della liberazione anticipata per periodi pregressi (ancora di recente Cass. Pen. Sez. I, sent. 31/10/2014, n.45146);
 - Che peraltro appare evidente come la concessione del beneficio in relazione a periodi seguiti da così significative vicende criminali costituirebbe nel caso di specie una *fictio iuris* del tutto inaccettabile, essendosi nei fatti evidenziato il fallimento e la mera apparenza di qualsivoglia opera rieducativa nei confronti dello [REDACTED];
 - Che giova del resto ricordare come la Cassazione abbia anche più volte affermato questo stesso principio, ribadendo come qualora il giudizio di liberazione anticipata investa globalmente più semestri di detenzione, cui si siano alternati periodi di libertà dell'interessato – nel corso del quale egli abbia continuato a delinquere commettendo gravi reati – il riferimento al comportamento mantenuto successivamente in ambiente extracarcerario, non possa essere pretermesso, ma debba necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, che non può essere esclusivamente legata al profilo carcerario (nel senso che la commissione di reati successivi prevalga sull'assenza di illeciti disciplinari durante il pregresso periodo di detenzione, posto che il condannato deve dare prova di reale – e non meramente formale – partecipazione all'opera di rieducazione, Cass. Sez. I, 20.3.2004);
 - Che la gravità e la reiterazione delle condotte successivamente messe in atto dallo [REDACTED] icasticamente fotografa ed evidenzia l'astratta massima come sopra enunciata, rivelando un ininterrotto filo rosso che congiunge ed unifica le plurime condotte delittuose messe in atto dall'istante, pur a fronte delle opportunità risocializzanti fornitegli dall'Ordinamento;
 - Che emerge infatti con forza, nella fattispecie in esame, come le contigue vicende criminali del 2006/2007 – commesse oltretutto nello stesso ambito delittuoso, connotato da condotte violente (rapine aggravate), e caratterizzate anzi da un maggior tasso di gravità, costituiscano una sorta di *escalation* e di inarrestabile progressione, certamente resa possibile dalle esperienze e dai contatti garantiti dalle precedenti esperienze (anche carcerarie);

- Che nello stesso senso appare difficilmente smentibile la circostanza che i successivi fatti di reato non possano essere stati realizzati senza una previa preparazione ed uno stabile e ramificato inserimento in un contesto delittuoso (reso appunto possibile dal pregresso passato deviante), risultando pertanto del tutto occasionale la circostanza del lasso temporale – oltretutto non così rilevante – intercorso fra i diversi periodi;
- Che quanto invece al secondo semestre in contestazione – 28/12/2013 - 28/6/2014 – lo **Il** lamenta la mancata concessione della liberazione anticipata speciale (gg.75), non avendo il competente magistrato di sorveglianza provveduto allo scioglimento del relativo provvedimento di cumulo P.M. Torino 28/7/2014, risultando nel caso di specie integralmente espiata la parte di pena riferibile al reato di cui all'art. 4 bis O.P. (c.d. ostativo);
- Che sul punto questo Tribunale ritiene di motivatamente dissentire dalle recenti sentenze Cass. Pen., sez. I, 22/12/2014 nn.53781 e 53798 che, aderendo alla medesima tesi propugnata dall'odierno reclamante, si sono appunto pronunciate nel senso dello scorporo del provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai fini dell'eventuale applicazione del suddetto beneficio;
- Che infatti un tale indirizzo appare frutto di un inopinato fraintendimento, laddove una operazione unanimemente ammessa in tema di misure alternative – e ancora di recente correttamente ribadita con riferimento all'affidamento in prova terapeutico di cui all'art. 94 D.P.R. 309/90 (Cass. Pen. Sez. I, 3/12/2013, n. 2285) – è stata qui estesa ad un istituto connotato da tutt'altre finalità e significato;
- Che il ritenuto equivoco emerge infatti con evidenza già solo dal semplice esame del tenore letterale della pronuncia di riferimento Corte Costituzionale 27/7/1994, n. 361, posta proprio a fondamento della criticata conclusione: “.....detta norma va interpretata nel senso che **possono essere concesse misure alternative alla detenzione** ai condannati per i reati graviquando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi **alla concessione delle misure alternative alla detenzione.**”;
- Che in merito giova ricordare come lo strumento della liberazione anticipata speciale – introdotto sulla spinta delle ben note sentenze di condanna emesse dalla C.E.D.U. – risponda invece unicamente ed esclusivamente ad impellenti esigenze di deflazione della popolazione carceraria, del tutto estranee alle funzioni rieducative demandate dall'Ordinamento ai benefici penitenziari;
- Che questa specifica peculiarità emergenziale del nostro istituto, distonica rispetto agli obiettivi risocializzanti della pena di cui all'art. 27 Cost., è del resto resa manifesta ed intrinsecamente connessa alla

previsione di un termine di scadenza già previsto nel testo normativo (“Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione.....”), non potendosi evidentemente ipotizzare una modalità di rieducazione “a tempo”;

- Che sotto questo profilo la liberazione anticipata speciale pare piuttosto potersi apparentare al c.d. indultino (L. 207/2003), in relazione al quale la stessa Cassazione ha pronunciato il diverso ed opposto principio per cui “l’unificazione di pene concorrenti riferibili a condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207/03 determina un unico rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, ed in quale misura, operi la sospensione condizionata, sicchè, se a carico di un soggetto che sta espiando o possa espiare la pena nelle forme previste dalla citata legge sopravvengano uno o più titoli che non consentano tale modalità di esecuzione, prevale l’espiazione nelle forme ordinarie nell’ambito dell’unica esecuzione cumulativa” (Cass. Pen. Sez. I, 16/4/2013, n.20507);

Che analogamente, in senso contrario alla possibilità di sciogliere il cumulo, la Suprema Corte si è espressa in materia di sospensione del regime ordinario ai sensi dell’art. 41 bis O.P. (Cass. Pen. Sez. I, 9/1/2009, n.10410), di concessione dell’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva (Cass. Pen. Sez. I, 13/1/2012, n.25046) e di espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa ex art. 16, V Co. D.L. 286/98 (Cass. Pen. Sez. I, 20/6/2013, n.35620);

Che incontrovertibile, e sul punto estremamente suggestiva, risulta d’altronde la mancata previsione nel tessuto di legge di un qualsiasi richiamo ad un eventuale scioglimento del cumulo, diversamente ad esempio da quanto inserito in sede di modifica dell’art. 16, V Co. D.L. 286/98 – che ad oggi contempla espressamente questa possibilità a fini espulsivi – intervento quest’ultimo totalmente superfluo qualora nel sistema vigesse, universalmente riconosciuto, il principio generale della scindibilità del cumulo in qualsiasi frangente (e non, come sostenuto invece da questo Tribunale, unicamente accolto in materia di benefici penitenziari finalizzati al reinserimento sociale del condannato);

Che al contrario la stessa Cassazione – con considerazioni in toto richiamabili – ha escluso in generale la possibilità della scissione del cumulo, con conseguente imputazione della pena inflitta per i reati c.d. ostativi alla già intervenuta espiazione, nelle ipotesi in cui i reati ex art. 4 bis O.P. assumano “rilievo non in quanto le pene relative debbano essere in concreto espiate, bensì – ed esclusivamente – in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, oggetto del titolo in esecuzione; sicchè risulta affatto irrilevante la circostanza (da accertare appunto previa soluzione virtuale del cumulo) della espiazione delle pene relative. La disposizione non contraddice la *ratio legis*; risponde,

piuttosto, alla esigenza di **limitare, più restrittivamente, la applicazione della misura alternativa in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato**" (Cass. Pen. Sez. I, 7/10/2009, n.41322);

- Che la medesima necessità ricorre per delimitare in questa sede l'ambito operativo della liberazione anticipata speciale: quella cioè di evitare che questo atipico provvedimento clemenziale – al di fuori di ogni ipocrisia sorta di indulto mascherato, del tutto ingiustificato alla luce dei principi costituzionali di meritevolezza e progressione trattamentale e condivisibile avendo unicamente presenti pragmatiche e discutibili strategie di sfolgimento carcerario – sia fruibile da autori di reati di accentuato allarme sociale, nei cui confronti un tale travisamento dei normali percorsi riabilitativi apparirebbe – indipendentemente da calcoli ragionieristici sul momento di scadenza di una specifica pena rispetto ad altra concorrente – particolarmente stridente nonché incongruente rispetto ai cardini della migliore e più illuminata giurisprudenza rieducativa;
- Che da tutte le considerazioni che precedono consegue pertanto il rigetto dell'interposto reclamo;

P.Q.M.

Visti gli artt., 54 O.P., 677 segg. c.p.p.;

RIGETTA

Il reclamo avanzato da **IL [REDACTED] RO [REDACTED]** avverso l'ordinanza 8/10/2014 magistrato sorveglianza Torino.

Torino, così deciso in data 10 febbraio 2015

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Marco Viglino